

(N. 451)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1949

Modificazioni dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, recante miglioramenti economici ai dipendenti statali, sono entrate in vigore nuove tabelle di stipendi, che hanno stabilito anche per il grado IV stipendi diversi da raggiungere mediante scatti periodici.

Per gli ufficiali delle Forze Armate, nella determinazione degli stipendi, è computata come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei regi decreti 27 ot-

tobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284, e successive modificazioni, ed il numero di anni indicato per ciascun grado dalle lettere a) e b) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Senonchè dette lettere non contengono alcun riferimento agli ufficiali generali di grado IV, per i quali a quell'epoca non erano previsti scatti di stipendio.

Necessita, pertanto, colmare tale lacuna e, all'uopo, è stato predisposto l'unito disegno

di legge, con il quale si stabiliscono, al fine suindicato, le seguenti aliquote:

ufficiali generali di grado IV dell'esercito e della Guardia di finanza, anni 30;

ufficiali ammiragli e generali di grado IV della Marina militare e delle Capitanerie di porto, anni 27;

ufficiali generali dell'Aeronautica, anni 26.

Le suddette aliquote sono state determinate

aggiungendo a quelle stabilite per gli ufficiali generali e ammiragli di grado V il numero di anni corrispondente alla differenza dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei due gradi.

Poichè il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ha avuto effetto dal 1° giugno 1947, si è stabilito che anche il provvedimento in esame abbia effetto dalla stessa data.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

a) per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:

tenente	anni	4
capitano	»	10
maggiore	»	16
tenente colonnello	»	21
colonnello	»	21
generale di brigata e gradi corrispondenti	»	28
generale di divisione e gradi corrispondenti	»	30

La lettera *b*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

b) per gli ufficiali della Marina militare e delle Capitanerie di porto:

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	anni	4
tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	8

capitano di corvetta e gradi corrispondenti	anni	13
capitano di fregata e gradi corrispondenti	»	19
capitano di vascello e gradi corrispondenti	»	19
contrammiraglio e gradi corrispondenti	»	25
ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	»	27

per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente	anni	4
capitano	»	8
maggiore	»	13
tenente colonnello	»	19
colonnello	»	19
generale di brigata aerea e gradi corrispondenti	»	25
generale di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	26

Il penultimo comma dell'articolo 156 è abrogato per la parte concernente gli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1947.